REGOLAMENTO (UE) 2020/475 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2020

che stabilisce la chiusura temporanea delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ([2]) fissa i contingenti per il 2020.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di scorfani nella zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1º luglio 2020.

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri dell'Unione europea per lo stock di scorfani nella zona NAFO 3M per il periodo dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2020 incluso si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato del presente regolamento fino al 30 giugno 2020 incluso.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2020

Per la Commissione
a nome della president
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

ALLEGATO

n.	03/TQ123
Stato membro	Unione europea (tutti gli Stati membri)
Stock	RED/N3M.
Specie	Scorfani (*Sebastes* spp.)
Zona	NAFO 3M
Periodo di chiusura	dal 25 febbraio 2020, ore 24:00 UTC, al 30 giugno 2020